

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con Atto di citazione notificato all'Ente in data 27/09/2018, prot. n. 90364, Ianniello Emilia conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, affinché il Giudice di Pace di Marano di Napoli provvedesse a sospendere preliminarmente, sulla base del fumus, i termini di pagamento e/o della sua esecuzione; accertare l'infondatezza delle richieste e quindi l'inesistenza del credito per i motivi indicati nel suddetto atto; condannare il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t. e/o in solido la PubliServizi S.r.l. in persona del leg.le rapp.te p.t alla rifusione delle spese e competenze professionali con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario;

- con Decreto Sindacale n. 14 del 18/01/2019 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Pietro Russo alla Via Libero Bovio 21, 80014 Giugliano in Campania (NA);

Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 3504/2020, pubblicata in data 13/03/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 17/07/2020, prot. n. 73755, relativa al giudizio R.G. n. 25467/2018 proposto da Ianniello Emilia, avente ad oggetto "Azione di accertamento negativo", con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute alla Pubbliservizi srl le bollette di riscossione n. 8006201617627, n. 8006201656830, n. 8006201753151, n. 8006201815187 e n. 8006201885708; il Giudice ha altresì condannato l'Ente e la Pubbliservizi srl, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione dell'Avv. Marilanda Zamuner, dichiaratasi anticipataria, per un importo di € 487,74 a titolo di spese processuali (di cui € 50,00 per spese esenti, € 300,00 per diritti ed onorari, € 45,00 per spese generali al 15 %, € 13,80 per cpa ed € 78,94 per iva);

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,
- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo di € 487,74 a titolo di spese processuali (di cui € 50,00 per spese esenti, € 300,00 per diritti ed onorari, € 45,00 per spese generali al 15 %, € 13,80 per cpa ed € 78,94 per iva);

Vista la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di € 487,74 a titolo di spese processuali (di cui € 50,00 per spese esenti, € 300,00 per diritti ed onorari, € 45,00 per spese generali al 15 %, € 13,80 per cpa ed € 78,94 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;

- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 3504/2020, pubblicata in data 13/03/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 17/07/2020,

prot. n. 73755, relativa al giudizio R.G. n. 25467/2018 proposto da **Ianniello Emilia** di cui alla premessa, per un importo complessivo di € 487,74 a titolo di spese processuali così distinto:

- € 50,00 per spese esenti, € 300,00 per diritti ed onorari, € 45,00 per spese generali al 15 %, € 13,80 per cpa ed € 78,94 per iva, in favore dell'Avv. Marilanda Zamuner;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € 487,74 a titolo di spese processuali (di cui € 50,00 per spese esenti, € 300,00 per diritti ed onorari, € 45,00 per spese generali al 15 %, € 13,80 per cpa ed € 78,94 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dott. Giuseppe Giannone



GIANNONE GIUSEPPE
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
Posizione Organizzativa
13.11.2020 09:10:31 UTC

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.
Dott.ssa Rosa Riccardo



ROSA RICCARDO
COMUNE DI GIUGLIANO
DI INCAMPANIA
SEGRETARIO GENERALE
13.11.2020 10:00:20 UTC

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Rosa Riccardo



ROSA RICCARDO
COMUNE DI GIUGLIANO
DI INCAMPANIA
SEGRETARIO
GENERALE
13.11.2020 10:01:55
UTC

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Servizi Finanziari



PETIRRO
SALVATORE
COMUNE DI
GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
13.11.2020
13:29:54 UTC



Città di Giugliano in Campania
Collegio dei Revisore dei Conti

Parere da inviare ai responsabili:

Ufficio Contenzioso
Ufficio Affari Istituzionali
Ufficio Finanziario

e p/c

Sindaco
Segretario Generale

Verbale n. 45 del 19 novembre 2020

Parere sulla proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel richiesto dal responsabile dell'Ufficio Contenzioso dott. Giuseppe Giannone e dal Dirigente, ad interim, dell'Ufficio Affari Istituzionali dott. Rosa Riccardo;
avente ad oggetto le seguenti sentenze:

1. Guzzo (Avv. Di Marino); G.P. Marano 7994/2019 per insussistenza del credito di € 477,09; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;
2. Ianniello (Avv. Zamuner); G.P. Marano 25467/2018 per insussistenza del credito di € 487,74; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;
3. Tambelli (Avv. Riccobene); G.P. Marano 17827/2018 per insussistenza del credito di € 812,87; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;
4. Vitullo (Avv. Zamuner); G.P. Marano 1592/2016 per insussistenza del credito di € 629,06; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.

Verbale n. 45 del 19 novembre 2020

In data odierna si è riunito in via telematica il Collegio dei Revisori per rilasciare il parere sui debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 6, del Tuel sulle proposte di delibera elencate in oggetto;

PREMESSO

che l'art. 194 del Tuel prevede che gli enti riconoscano, in sede salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità prevista dal regolamento di contabilità, con delibera del Consiglio comunale (nella fattispecie dall'attuale Commissario prefettizio) la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Secondo il Tar Lecce N. 688/2019: Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto e al quale l'amministrazione non può sottrarsi attraverso una comunicazione di un ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui (Cons. Stato n.4143/2014).

La proposta deve essere seguita da un'attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza o meno dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Sulla relazione si deve pronunciare l'organo consiliare con propria deliberazione la cui adozione conclude il procedimento (ex plurimis: Cons. Stato n.6269/2013 e n.4143/2014).

VISTI

- Le relazioni istruttorie dei responsabili Ufficio Contenzioso dott. Giuseppe Giannone e Affari Istituzionali dott.ssa Rosa Riccardo che accertano l'effettiva sussistenza del debito, l'utilità che l'ente ne può trarre e le fonti di finanziamento da utilizzare;
- I pareri di regolarità tecnica della dirigente, ad interim, Affari Istituzionali dott. Rosa Riccardo;
- I pareri di regolarità contabile del dirigente Ufficio Finanziario dott. Salvatore Petirro;

VERIFICATO

- ✓ che l'Ente dispone della relativa copertura finanziaria sul capitolo 11008011 del bilancio preventivo 2020/2022;
- ✓ che sul presente capitolo è presente una disponibilità residua di € 385.287,54. che al netto del pagamento dei suddetti debiti la copertura si riduce a € 382.880,78.

PARERE

Il Collegio esprime Parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi ai seguenti creditori:

Guzzo (Avv. Di Marino); G.P. Marano 7994/2019 per insussistenza del credito di € 477,09; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;

Ianniello (Avv. Zamuner); G.P. Marano 25467/2018 per insussistenza del credito di € 487,74; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;

Tambelli (Avv. Riccobene); G.P. Marano 17827/2018 per insussistenza del credito di € 812,87; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;

Vitullo (Avv. Zamuner); G.P. Marano 1592/2016 per insussistenza del credito di € 629,06; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.

Invita il responsabile dell'Ufficio Contenzioso ad inviare comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai dell'art. 23, c. 5, Legge 289/2002 e a comunicarci l'avvenuta notifica con Nota periodica trimestrale.

Il Collegio dei Revisori

dott. Vincenzo De Simone
firma digitale

dott. Luigi Sorrentino
firma digitale

dott. Michele Palmieri
firma digitale